

Provincia di Rimini
Regolamento del Consiglio provinciale

Indice

Titolo 1° Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto

Titolo 2° Organizzazione del Consiglio

Art. 2 Adunanze

Art. 3 I gruppi consiliari

Art. 4 La conferenza dei capigruppo

Art. 5 Diritti dei consiglieri

Titolo 3° Funzionamento del Consiglio

Art. 6 Convocazione del Consiglio

Art. 7 Partecipazione alle sedute consiliari

Art. 8 Svolgimento delle sedute consiliari

Art. 9 Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 10 votazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 11 Esito delle votazioni

Art. 12 Il verbale della seduta

Art. 13 Questioni incidentali

Art. 14 Mozioni, ordini del giorno e istanze di sindacato ispettivo

Titolo 4° Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Titolo 1° Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Titolo 2° Organizzazione del Consiglio

Art. 2 Adunanze

1. Il Consiglio, salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente.
2. Esso si riunisce in seduta pubblica, di norma, presso la sede istituzionale dell'ente ed, eccezionalmente, in altra sede nell'ambito del territorio provinciale.
3. La segreteria generale fornisce il supporto necessario al funzionamento del Consiglio. Il Segretario generale, in sua assenza il vice segretario, coadiuva il Presidente nella preparazione e nella direzione dei lavori del Consiglio.

Art. 3 I gruppi consiliari

1. I consiglieri formano gruppi consiliari corrispondenti, di norma, alle liste nelle quali sono stati eletti.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri o, nel caso di un unico eletto di una lista presentatasi alle elezioni, anche da un solo consigliere.
3. I gruppi si costituiscono all'inizio di ogni mandato amministrativo, con comunicazione scritta al presidente contenente la denominazione del gruppo, i nomi dei componenti e la designazione del capogruppo. In caso di mancata designazione, funge da capogruppo il consigliere con la maggior cifra individuale.
4. Essi comunicano per iscritto le modifiche nella composizione e nella denominazione intervenute in corso d'anno.
5. Formano un unico gruppo misto:
 - a. i consiglieri che non abbiano dichiarato o non abbiano ottenuto la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma dei commi precedenti;
 - b. i consiglieri che siano usciti da un gruppo, per loro scelta o per esclusione o per espulsione deliberata dal gruppo, e non abbiano aderito o non siano stati accolti in altro gruppo;
 - c. i consiglieri appartenenti a gruppi che, per qualsiasi ragione, siano scesi sotto i limiti minimi di consistenza numerica di cui al comma 2, fatto salvo il caso del consigliere che resti unico rappresentante di una lista presentatasi alle elezioni.

Art. 4 La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal vicepresidente o da altro consigliere delegato dal Presidente che la convoca e la presiede, e dai capigruppo consiliari o loro delegati.
2. Il vicepresidente convoca la conferenza dei capigruppo con avviso scritto contenente l'ordine del giorno recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è recapitata almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di cui al comma 5, la convocazione è inviata, per conoscenza, a tutti i consiglieri.
3. La conferenza dei capigruppo si tiene in seduta non pubblica, Essa:
 - a. coadiuva il Presidente nella programmazione delle sedute e nella gestione dei lavori del Consiglio;
 - b. esamina le proposte che devono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
4. In assenza, rispettivamente, del vicepresidente o dei capigruppo, l'intervento di altro consigliere o di altro esponente di un gruppo alla conferenza equivale ad implicita dichiarazione di delega in capo all'intervenuto.
5. Per la trattazione degli atti fondamentali stabiliti dallo statuto, ciascun singolo consigliere ha diritto di partecipare alla conferenza dei capigruppo, senza oneri per l'ente.

Art. 5 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle competenze del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno. Il Segretario, ove necessario, acquisisce i pareri di regolarità.
2. Essi accedono alle informazioni e agli atti necessari per l'espletamento del mandato detenuti dalla provincia, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dalle società partecipate.
3. Le informazioni e gli atti detenuti dalla provincia sono chiesti anche informalmente e forniti nel più breve tempo possibile. Le informazioni e gli atti detenuti da altri soggetti sono chiesti per il tramite del Presidente.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.
5. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed ai permessi previsti dalla legge per la loro partecipazione anche a sedute di consiglio dichiarate deserte per mancanza del numero legale e alla conferenza dei capigruppo.
6. Hanno diritto, inoltre, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le missioni effettuate. A tal fine, presentano una dichiarazione circa la durata e la finalità della missione, corredata da apposita documentazione. Il Presidente

autorizza preventivamente le missioni dei consiglieri e non necessita di alcuna autorizzazione per le proprie.

Titolo 3° Funzionamento del Consiglio

Art. 6 Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio con avviso scritto contenente l'ordine del giorno. L'avviso è pubblicato all'albo e recapitato, unitamente alle proposte di delibera e ad ogni altro atto o documento necessario, almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.
2. Nel caso di consiglio convocato in via d'urgenza o di argomenti aggiunti in via d'urgenza all'ordine del giorno di un consiglio già convocato, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, c. 8, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti dalla legge.
3. L'ordine del giorno elenca, nell'ordine:
 - a. le comunicazioni del presidente e dei consiglieri
 - b. le proposte di deliberazione
 - c. mozioni e ordini del giorno
 - d. interrogazioni e interpellanze
4. Su richiesta di un quinto dei consiglieri, il presidente riunisce il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Le convocazioni del Consiglio sono fatte:
 - a. con notifica a domicilio;
 - b. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c. tramite fax o tramite mezzi informatici, secondo le indicazioni fornite dai consiglieri.
6. Le mozioni e gli ordini del giorno proposti dai consiglieri, le interrogazioni e le interpellanze sono iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 7 Partecipazione alle sedute consiliari

1. Il consigliere partecipa personalmente e con puntualità alle sedute del Consiglio.
2. Il consigliere che, per malattia, per motivi personali, familiari, o di forza maggiore e per impegni di carattere istituzionale o derivanti da obblighi di legge, non possa partecipare a una seduta, informa preventivamente il presidente.
3. Il Consiglio decide sulla decadenza dei consiglieri nei casi di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio previsti dallo statuto.

4. A tal fine, il Presidente contesta l'addebito al consigliere assegnandogli 10 giorni per controdedurre. Successivamente, presenta al Consiglio le giustificazioni addotte dall'interessato. Il Consiglio decide sentito il consigliere.

Art. 8 Svolgimento delle sedute consiliari

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta la quale si protrae fino alla completa trattazione dei punti all'ordine del giorno, salva diversa determinazione del collegio.
2. Decorsa mezzora dopo l'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta l'adunanza e, ove lo ritenga, riconvoca il consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.
3. Il Presidente presiede il Consiglio e ne dirige i lavori, autorizza la partecipazione delle persone la cui presenza ritiene utile o necessaria in relazione all'argomento da trattarsi, vigila sull'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio svolge i suoi lavori presieduto dal consigliere con la maggior cifra elettorale individuale.
5. Il Presidente, con la collaborazione del Segretario, sentiti i capigruppo, decide su ogni situazione, questione o tema non disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, oppure oggetto di dubbia interpretazione.
6. Egli può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula del consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento.
7. Anche su proposta di un consigliere, il Presidente, sentiti i capigruppo, può modificare l'ordine di trattazione degli oggetti all'inizio oppure nel corso della seduta, in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di voto.
8. Il rinvio ad altra seduta di un oggetto inserito all'ordine del giorno su iniziativa di un consigliere è subordinato al consenso del proponente.
9. Il Consiglio non può deliberare su proposte che non siano all'ordine del giorno della seduta. Può, però, discutere e votare mozioni e ordini del giorno non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare, con l'assenso di tutti i consiglieri presenti.

Art. 9 Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Il Presidente introduce ciascun punto all'ordine del giorno, ne illustra il contenuto o chiama il proponente a farlo, e invita i consiglieri alla discussione.
2. I consiglieri intervengono nella discussione e presentano, per iscritto, eventuali emendamenti o controproposte.

3. Nella discussione di ciascun punto all'ordine del giorno il consigliere interviene per non più di dieci minuti nella discussione generale, e per non più di cinque minuti per la dichiarazione di voto di ciascuna singola votazione. Per la trattazione degli atti complessi, salva diversa intesa fra i capigruppo, i tempi di intervento sono doppi.
4. Gli emendamenti alle proposte di delibera o a precedenti emendamenti sono presentati in tempo utile e discussi nel loro insieme. Nella discussione, intervengono prima i presentatori, nell'ordine in cui gli emendamenti vanno ad incidere sulla struttura dell'atto e, all'interno di tale ordine, nell'ordine di presentazione degli stessi, poi gli altri consiglieri.
5. Le mozioni e gli ordini del giorno relativi a fatti o argomenti simili o strettamente connessi formano oggetto di una unica discussione.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, conclude la discussione generale svolgendo la replica finale.

Art. 10 **Votazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. Terminata la discussione generale, il Presidente apre la fase della votazione dando la parola a un solo consigliere per gruppo per le dichiarazioni di voto o di astensione, salvo il diritto di ciascun singolo consigliere di dichiarare il proprio voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo di appartenenza.
2. Successivamente, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno ininterrottamente fino alla proclamazione degli esiti, fatti salvi il richiamo a norme del regolamento e la segnalazione di irregolarità procedurali.
3. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti, sono messi ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad emendamenti sono votati prima di quello principale. Dopo le votazioni sugli emendamenti, il presidente mette in votazione l'atto nel suo complesso.
4. Su richiesta di almeno tre consiglieri, gli atti normativi sono votati per singole parti. In tal caso, il Presidente, alla fine delle singole votazioni, pone in votazione l'atto nel suo complesso.
5. Qualora debbano essere votati più mozioni o ordini del giorno relativi a fatti o argomenti simili o strettamente connessi, sono posti ai voti per primi quelli la cui votazione non preclude gli altri.
6. Ad eccezione di quelle riguardanti nomine, le votazioni sono palesi ed espresse per alzata di mano. Su richiesta di almeno tre consiglieri, la votazione palese si svolge per appello nominale.
7. I consiglieri che, pur restando in aula, dichiarano di non partecipare alla votazione concorrono al computo del numero legale.

Art. 11 Esito delle votazioni

1. Il Consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Si intende respinta la proposta che ottiene un numero uguale di voti favorevoli e di voti contrari o di astenuti.
3. Nel caso in cui si proceda con voto limitato, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere.
4. Qualora, per legge, la presidenza di un organismo collegiale o la rappresentanza in esso debba essere garantita alla minoranza, in assenza di diversa intesa fra i capigruppo, hanno diritto alla rappresentanza i gruppi consiliari meno numerosi e, a parità di componenti, quelli al cui interno si rinviene la maggior cifra elettorale individuale. Nel caso di più elezioni, in presenza di gruppi consiliari in numero maggiore di due, i gruppi consiliari meno numerosi si alternano nell'esercizio del diritto alla rappresentanza.
5. Qualora non risulti eletto il numero dei designati dai gruppi consiliari meno numerosi previsto dalla legge o dallo statuto o da altra disposizione, fermo quanto disposto al precedente comma, sono proclamati eletti, in sostituzione di altri, i designati dai gruppi consiliari meno numerosi che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.
6. Nei casi d'urgenza, con adeguata motivazione, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei componenti.
7. Il Presidente proclama l'esito della votazione, anche a seguito di controprova nel caso la votazione si sia svolta non chiaramente.

Art. 12 Il verbale della seduta

1. Il Segretario generale, col supporto dell'ufficio di segreteria, cura la registrazione della seduta e ne redige il verbale.
2. Il verbale delle sedute segrete o di parti di esse, riporta esclusivamente il testo della deliberazione adottata e l'esito della relativa votazione.
3. Su richiesta del consigliere interessato, il Segretario acquisisce agli atti il testo scritto di quanto oralmente sintetizzato, a scopo di documentazione e senza che il predetto testo scritto costituisca parte integrante del verbale.

Art. 13 Questioni incidentali

1. Il consigliere, nel corso della seduta, può sollevare:
 - a. una questione pregiudiziale per chiedere che un argomento non sia discusso
 - b. una questione sospensiva per chiedere che la discussione, o l'argomento, venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze

- c. una questione procedurale per richiamare, mediante una mozione d'ordine, all'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento all'ordine dei lavori e delle votazioni o ad altre procedure
2. Il consigliere che ritiene di essere sindacato nella propria condotta, di essere coinvolto impropriamente in fatti non veri o di sentirsi attribuire opinioni non corrispondenti a quelle espresse, può chiedere la parola per fatto personale. Il presidente, se ritiene che il fatto sussista, concede la parola al richiedente. Il consigliere che con le proprie affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole pronunciate.
3. Sul fatto personale intervengono solo i diretti interessati. Sulle questioni di cui al comma 1, oltre ai proponenti, interviene un solo consigliere per gruppo e, successivamente, il Presidente decide. Gli interventi non possono superare i cinque minuti.

Art. 14 Mozioni, ordini del giorno e istanze di sindacato ispettivo

1. Salvi i casi in cui la legge richiede una formale deliberazione, il consiglio promuove iniziative, assume posizioni e verifica lo stato di attuazione di piani e programmi, nonché la conformità dell'attività amministrativa del presidente e gestionale dei dirigenti ai propri indirizzi, mediante mozioni e ordini del giorno, richieste di informazioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. La mozione è una proposta scritta di promozione di iniziative e interventi nell'ambito delle competenze della provincia e degli enti ed organismi da essa partecipati.
3. L'ordine del giorno è una proposta scritta rivolta al Consiglio per invitarlo ad esprimere la propria posizione o a formulare proposte o richieste su questioni rientranti nelle competenze della Provincia e degli enti ed organismi da essa partecipati.
4. L'interrogazione è una istanza di sindacato ispettivo. Essa consiste nella domanda scritta, rivolta al Presidente, per avere informazioni sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che si intendono adottare o sono già stati adottati in merito.
5. L'interpellanza è una istanza di sindacato ispettivo. Essa consiste nella domanda scritta, rivolta al Presidente, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su una determinata questione rientrante nell'ambito delle competenze della Provincia e degli enti ed organismi da essa partecipati.
6. Il Presidente risponde alle istanze di sindacato ispettivo per iscritto, in un termine non superiore a trenta giorni.
7. Qualora espressamente chiesto, il Presidente risponde in aula alle istanze presentate prima e nel corso della seduta consiliare, con riserva di fornire per iscritto quanto non ha potuto riferire verbalmente. I consiglieri dichiarano la propria soddisfazione o insoddisfazione in un tempo non superiore a cinque minuti.

Titolo 4° Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ad eccezione dei consiglieri provinciali uscenti, rieletti nelle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014, i consiglieri provinciali presentano la dichiarazione patrimoniale presso il comune di appartenenza. La segreteria generale verifica l'adempimento e inserisce nella sezione "amministrazione trasparente" un rimando ai siti comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data indicata nella deliberazione che lo approva.
3. Esso sarà oggetto di adeguamento alle nuove norme statutarie che l'Assemblea dei sindaci approverà ai sensi dell'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014 n. 56.
4. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'ente. Per quanto in esso non espressamente previsto, si fa riferimento alla legge ed allo statuto.